

Cass. civ. Sez. Unite, 4-11-2022, n. 32634

(omissis)

FATTI DI CAUSA

1.- L'avv. Tizio ha proposto due distinti atti di opposizione, e relative istanze di sospensione, avverso il medesimo decreto ingiuntivo ottenuto dalla Alfa s.r.l. nei confronti dei signori Caio e Sempronio, suoi assistiti .

I signori Caio e Sempronio, a seguito della richiesta di compenso da parte dell'avv. Tizio, asseritamente sproporzionato rispetto all'attività espletata da quest'ultimo, hanno presentato, in data 30 gennaio 2015, un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lecce, ritenendo che i distinti atti di opposizione fossero del tutto sovrapponibili e che l'avvocato ben avrebbe potuto presentare un'unica opposizione differenziando le posizioni processuali.

Dall'esposto ha tratto origine un procedimento disciplinare , nel quale l'avv. Tizio è stato incolpato, ex artt. 3 , comma 3, 51, comma 1, e 53 della legge n. 247 del 2012, in riferimento agli artt. 4 , comma 1, 9, 12, 29, numero 4, del codice deontologico forense , per "aver richiesto compensi sproporzionati all'attività svolta avendo proposto avverso il medesimo decreto ingiuntivo" due distinti atti di opposizione di "identico contenuto", nella consapevolezza che la posizione processuale di entrambi i suoi assistiti era la "medesima", ponendo in tal modo in essere una "condotta contraria ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza nonché al dovere di svolgere l'attività con coscienza e diligenza venendo meno ai doveri di salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense".

Il Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce, con decisione depositata il 27 ottobre 2016, ha applicato all'avv. Tizio la sanzione della censura.

2. - L'avv. Tizio ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Lecce, di cui ha chiesto l'annullamento per "erroneità della decisione fondata sul presupposto errato della identità di posizioni dei due clienti".

3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 28/2022, resa pubblica mediante deposito in segreteria il 22 marzo 2022 e notificata il 21 aprile successivo, ha rigettato il ricorso dell'incolpato, ritenendo i due atti di opposizione perfettamente sovrapponibili sia in punto di fatto che in relazione alla parte motiva, per cui l'avv. Tizio avrebbe potuto proporre un'unica opposizione nell'interesse delle parti assistite, diversificando, eventualmente, le rispettive posizioni ed evitando, in tal modo, un aumento dei compensi.

4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l'avv. Tizio ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 maggio 2022 e depositato il 9 giugno 2022, sulla base di due motivi.

5. - Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

6. - Il ricorso è stato fissato in udienza pubblica. Non avendo nessuna delle parti fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020,

e dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. –Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.
2. –Con il primo motivo, l'avv. Tizio denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di prescrizione dell'azione disciplinare. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per inosservanza dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012, il quale, stabilendo, al comma 1, che "l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto" e, al comma 3, che "in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto", ha fissato il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare nella misura massima di sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica. A sostegno di ciò, il ricorrente deduce che dalla data dell'evento, che costituisce il fatto oggetto di contestazione disciplinare, alla data in cui si è svolta la discussione del ricorso in sede di gravame erano già trascorsi più di sette anni e mezzo; di conseguenza, il CNF avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione, atteso che l'evento e la contestazione degli addebiti erano avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012.
3. –L'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, sollevata in questa sede, è ammissibile, in quanto la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sarebbero precluse in questa sede), essendo pacifici i dati assunti.
4. –L'eccezione è, altresì, fondata, nei termini di seguito precisati.
5. – Il regime di prescrizione applicabile è, *ratione temporis*, quello introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, essendo l'illecito contestato stato commesso successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della disposizione.

Nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel comma 1 dell'art. 56; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo. Si tratta di una novità della nuova legge professionale, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.

6. – Quanto al termine di decorrenza della prescrizione, occorre considerare che nella specie l'illecito contestato si è sostanziato in una pluralità di condotte, consistenti non solo nella proposizione, avvenuta il 18 novembre 2013, di due distinti atti di opposizione (e relative istanze di sospensione) avverso il medesimo decreto ingiuntivo, ma anche nella richiesta, con la notula, di un compenso sproporzionato rispetto all'attività professionale espletata. E la

richiesta del compenso è stata effettuata anteriormente al 30 gennaio 2015, data in cui è pervenuto all'Ordine degli avvocati di Lecce l'esposto dei signori Caio e Sempronio, che lamentavano l'eccessività del compenso loro richiesto. Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito (il 24 maggio 2016) nonché dalla notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF (rispettivamente avvenuta il 4 gennaio 2018 e il 21 aprile 2022), opera il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e mezzo. Anche individuando il dies a quo del termine di prescrizione nel compimento dell'ultima condotta contestata, e quindi in una data prossima al 30 gennaio 2015, tale termine, quantunque operante nel massimo (sette anni e mezzo), è da intendere spirato nel corso del processo.

7.- L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, con cui il ricorrente deduce l'inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui agli artt. 111 Cost. e 59, lettera m), della legge n. 247 del 2012, nonché l'eccesso di potere in relazione all'errata valutazione degli elementi probatori (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.), evidenziando una, a suo avviso, discrepanza tra le sentenze di primo grado e di secondo grado emesse, rispettivamente, dal CDD di Lecce e dal CNF, perché, mentre nel capo di incolpazione e nella sentenza di primo grado si sostiene che le posizioni dei due clienti erano "identiche", nella sentenza di secondo grado si scrive che gli atti di opposizione, "in buona sostanza", sarebbero stati perfettamente sovrapponibili.

8. - Il ricorso è accolto. L'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

9. - La sopravvenuta maturazione della prescrizione durante la pendenza del giudizio di cassazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.